

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva

NORD OVEST", in forma abbreviata "A.S. NORD OVEST".

L'Associazione ha sede in Milano, viale Espinasse, 85 ed ha durata illimitata.

I colori sociali dell'Associazione sono Azzurro e Bianco.

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di

vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.

L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia di S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa e aderirà agli enti di promozione sportiva C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) e P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane) e farà altresì riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi con C.S.I. e P.G.S. in Milano il 23 aprile 2001.

L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali e educativi individuati nel progetto pastorale della Parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività s'inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Art. 3

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione d'attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, siano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle atti-

vità sportive svolte da C.S.I. e P.G.S. e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi, scuole di sport, educazione corporea e varie in genere in favore dei propri soci.

Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della Parrocchia di S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa, tramite accordi ed eventuali convenzioni, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della Parrocchia nel caso in cui

intenda creare rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la

Parrocchia stessa.

Art. 4

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva, con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla Parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II

I SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

I soci si distinguono in :

- a) *atleti* : coloro che praticano attività sportiva nell'Associazione.
- b) *non atleti* : coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva (dirigenti, allenatori, accompagnatori).
- c) *sostenitori* : coloro che simpatizzano per l'Associazione.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

I soci atleti, dirigenti, allenatori ed accompagnatori sono tenuti a tesserarsi annualmente agli enti di promozione sportiva e federazioni sportive cui sono interessati.

Art. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che è accettata in prima istanza dal Presidente e, ove si rendesse necessaria o a richiesta del Presidente, ratificata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e

secondo le modalità di cui agli art. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo, se previsto, di tesserarsi. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del C.S.I., P.G.S. e di tutti gli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive di affiliazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del C.S.I., P.G.S. e altri enti di promozione sportiva di affiliazione.

Art. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III

L'ASSEMBLEA

Art. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative o nelle bacheche adibite alle comunicazioni dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora

ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 15

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2.

Art. 16

L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio Direttivo determinandone la durata e fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Delle delibere assembleari devono essere date pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica fino a tre esercizi sociali e possono essere rieletti.

Possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci purchè maggiorenni. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il Consulente ecclesiastico, nella persona del Parroco *pro tempore* della Parrocchia di S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa o del Vicario parrocchiale o Direttore dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il Parroco della Parrocchia di S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa o il Vicario parrocchiale o il Direttore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali; b) fissare la data dell'assemblea annuale; c) redigere il rendiconto; d) predisporre la relazione dell'attività svolta; e) deliberare sulla scelta dei tecnici, allenatori e dirigenti accompagnatori; f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione; h) stabilire le quote associative annuali; i) scegliere fra i suoi membri un componente che rappresenti l'Associazione nel consiglio dell'oratorio.

Art. 19

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione con poteri per l'amministrazione ordinaria e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, un Tesoriere e un Segretario.

Art. 20

Qualora durante il mandato venga a mancare uno o più consiglieri si procederà alla

sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi

componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Titolo V

IL PATRIMONIO

Art. 22

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 23

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai Soci, e trasmesso alla Parrocchia.

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del *CSI*, *PGS* e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Milano, Settembre 03